

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita in Bra un'associazione sotto la denominazione di "Società Braidese per la Cremazione Angelo Mascarello" con la sigla "SOCREM-BRA, APS", ha sede in Bra, Via Euclide Milano nc.18 c/o Gruppo Civile Volontari Protezione Civile Bra e può istituire sedi secondarie anche in altre località, sia in Italia sia all'estero. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto, salvi gli obblighi di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti. La Società è un'Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, che come Ente del terzo settore, agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

La SOCREM-BRA APS è un'associazione di volontariato di Promozione sociale apolitica e apartitica costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, Titolo II D.Lgs 117/2017.

La SOCREM-BRA APS pertanto, nell'ambito di tali attività di interesse generale persegue i seguenti scopi:

- a. La cremazione degli Associati defunti;
- b. l'attestazione della volontà degli Associati di essere cremati e dell'eventuale destinazione delle ceneri;
- c. l'effettuazione del servizio di cremazione ai sensi della normativa vigente;
- d. la diffusione del rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
- e. la realizzazione, la conservazione e la gestione di aree crematorie e di cinerari;
- f. la conservazione delle ceneri come culto della memoria oppure la dispersione delle ceneri (in area cimiteriale o in natura o in sedi private) oppure l'affidamento a familiari o persone designate dall'Associato;
- g. la raccolta, la custodia e l'attestazione delle eventuali disposizioni di fine vita degli Associati;
- h. la promozione di studi storici e di ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;
- i. il sostegno economico ad Associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro fini la diffusione dell'idea cremazionista;
- j. la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
- k. l'assunzione di iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare i problemi legati alla solitudine ed alla malattia;
- l. la cremazione di animali di affezione, la promozione di tale attività anche tramite iniziative di carattere sociale, culturale e legislative.

I predetti scopi possono essere perseguiti anche attraverso la partecipazione ad enti o società preesistenti o all'uopo costituite.

SOCI

Art. 3

L'associazione è costituita da coloro che sono associati ai sensi del presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto, previo congruo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le motivazioni.

Art. 4

Gli associati si dividono in:

ordinari, sostenitori, benemeriti, onorari.

Art. 5

Sono Associati Ordinari coloro che pagano la quota di iscrizione e i contributi sociali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Associati Sostenitori, coloro che versano quota e contributo maggiorati.

Associati Benemeriti coloro che per contributi finanziari a favore dell'associazione si sono resi tali.

Associati Onorari coloro che hanno contribuito in modo eccezionale al potenziamento dell'associazione, soprattutto con le loro azioni.

La qualifica di Associato Onorario si acquista esclusivamente a seguito di proposta del consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea Ordinaria annuale, con maggioranza semplice.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione, scritta di proprio pugno, dalla quale risulti chiara ed esplicita la volontà che la propria salma sia cremata.

I minori di età, per essere associati, devono presentare anche il consenso scritto di chi esercita su di loro la patria potestà o la tutela.

La Socrem-Bra si avvale della collaborazione di soci volontari nel rispetto degli art. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 6

Gli associati che hanno compiuto i diciotto anni hanno diritto:

- a) di intervenire alle Assemblee Generali;
- b) di prendere parte alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) di essere eletti alle cariche sociali.

A tutti i soci minorenni è riconosciuto l'elettorato attivo, attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenterà, altresì, il minore in ogni rapporto con l'associazione.

Tutti i soci hanno la possibilità, previo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le ragioni.

Art. 7

L'Associato che esce dall'Associazione o dispone di non essere più cremato, non avrà alcun diritto al rimborso delle somme versate che andranno in aumento del Patrimonio sociale.

Neppure avranno tale diritto gli eredi dell'associato defunto quando, per motivi non dipendenti dall'Associazione non potrà provvedersi alla cremazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un consiglio composto di cinque membri nominati dall'Assemblea generale degli associati stessi, con le modalità deliberate dalla stessa Assemblea e con le limitazioni contemplate nel precedente Art. 6.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed un Tesoriere che può essere invitato a prestare idonea cauzione.

L'elezione delle suddette cariche avviene secondo le modalità deliberate dallo stesso Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli di competenza dell'Assemblea.

Si applica l'art. 2385, secondo comma, c.c.

Art. 9

Contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale degli associati elegge, fra gli associati stessi, con le stesse modalità e limitazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.

Art. 10

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per revoca, dimissioni, morte o sopravvenuta inidoneità fisica, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla surroga con il primo dei non eletti o, in mancanza/esaurimento della lista dei non eletti, con elezioni suppletive da parte dell'assemblea degli associati.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono all'adunanza almeno tre membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, dal Tesoriere o segretario, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno da trasmettersi con le predette modalità agli Amministratori e all'Organo di controllo.

Art. 12

Una volta all'anno, possibilmente entro il primo quadrimestre, è convocata l'Assemblea Generale degli associati, con le modalità previste dall'art. 11 del presente statuto per:

- a) udire la relazione dell'andamento morale dell'Associazione, discutere ed approvare il bilancio previsto dell'anno in corso e il consuntivo dell'anno precedente;
- b) provvedere alla nomina dei Consiglieri o Revisori eventualmente cessati dalla carica durante il triennio, e ogni tre anni, all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) discutere e deliberare su qualsiasi argomento di carattere sociale, posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o proposto da non meno di dieci associati.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo può convocare straordinariamente l'Assemblea degli associati, ove lo reputi necessario.

Deve convocarla allorché ciò sia chiesto da almeno un quinto degli associati e allorché si intendano proporre modifiche statuarie (vedi Art. 15-20).

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente, od in caso di suo impedimento il Vice Presidente od in caso di impedimento di entrambi il Consigliere più anziano, rappresenta l'Associazione nei rapporti con le Autorità e con il pubblico ed ha altresì veste per rappresentarla in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e sotto la sua personale responsabilità, e salvo ratifica, può provocare di sua autorità gli atti che avessero carattere di urgenza.

ASSEMBLEE

Art. 15

Le assemblee degli associati, sia ordinarie che straordinarie, debbono sempre essere fissate in prima e seconda convocazione.

La prima convocazione è valida soltanto se sia presente almeno la metà più uno degli associati; la seconda convocazione da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza da questa, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee possono altresì essere convocate mediante strumenti telematici e, considerato il territorio su cui agisce l'Associazione che investe l'intero territorio della provincia di Cuneo, anche mediante avviso pubblicato sui periodici presenti sulla provincia stessa.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, fatta eccezione per quelle riguardanti modifiche statutarie di estinzione e scioglimento (vedi Art. 15-20), sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio; ogni Socio può ricevere un numero di deleghe pari al numero massimo previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente applicabile. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio previsionale è convocata in tempo utile per il relativo deposito entro i termini previsti di legge.

L'Assemblea è altresì convocata quando occorre procedere alla nomina degli organi sociali, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo. In tali casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Per modificare lo statuto dovrà essere indetta un'assemblea straordinaria degli associati, previo avviso di convocazione personale, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

I verbali relativi trascritti nel Libro Verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

PATRIMONIO

Art. 16

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle somme versate dagli associati per quote di iscrizione, contributi annuali, contributi volontari;
- b) dai beni immobili e mobili di proprietà;
- c) dai legati;
- d) dalle donazioni;
- e) da tutte le somme comunque e da chiunque versate a titolo di oblazione a favore dell'Associazione.

Art. 17

Il patrimonio dell'associazione è custodito ed amministrato dal Consiglio Direttivo.

Il consiglio delibera presso quale Istituto di Credito, sedente in Bra, depositare i fondi dell'Associazione e ne delibera la revoca ove lo ritenga opportuno.

Art. 18

Il patrimonio sociale non può essere erogato che per provvedere a quanto è disposto dal presente statuto e per sopperire alle necessità di un razionale ed economico funzionamento dell'associazione nel pieno raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto della sede sociale.

ORGANO DI CONTROLLO. REVISORE LEGALE DEI CONTI.

Art. 19

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale di tre membri. In entrambi i casi i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, cc. ed eletti nel rispetto dell'art. 2399 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7 e 8 del D.Lgs.117/2017, e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.L.gs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Tale partecipazione può anche avvenire in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, attraverso le medesime modalità previste per le Assemblee.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; la loro funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SOCREM-BRA APS.

La carica può essere assunta a titolo gratuito; se la nomina riguarda revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea potrà stabilirne un compenso entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, stabilendone il compenso, salvo che intenda conferire la funzione di revisione legale all'organo di controllo.

In ogni caso, la funzione di revisione legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri dell'Organo di Controllo e, se diversi da questi ultimi, i revisori legali dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

Art. 20

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

CLAUSOLA DI RINVIO

Art. 21

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs.3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii., le relative disposizioni attuative e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Bra 20/01/2023

